

VERBALE N. 36 DEL 10 NOVEMBRE 2021

Il Revisore Unico dei conti procede all'esame della bozza di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023. INTEGRAZIONI AL PIANO OCCUPAZIONALE ANNI 2021-2022”** per rilasciare il parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), TUEL, come modificato dal D.L. 10/10/2012, n. 174.

PREMESSO CHE

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000, disciplina all'art. 91 le “assunzioni”, sancendo che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 39, comma 1, legge n. 449/1997, prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6, D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4, D.lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate dal Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione con decreto 8/5/2018, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. n. 75/2017, pur non avendo natura regolamentare hanno lo scopo di orientare le Amministrazioni pubbliche nell'adozione del PTFP al fine di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, assicurando altresì il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

VISTE

le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 114 del 31/10/2020 ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023”;
- n. 6 del 27/01/2021 ad oggetto: “Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2021 – provvedimenti”;
- n. 8 del 06/02/2021 ad oggetto: “Revisione dotazione organica e modifiche ed integrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023”;
- n. 25 del 25/03/2021 ad oggetto: “Modifiche alla dotazione organica del comune di Serramazzone. Provvedimenti”;
- n. 74 del 17/07/2021 ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. Integrazioni al piano occupazionale anno 2021”;

RICHIAMATA

la seguente capacità assunzionale per il Comune di Serramazzoni (Ente appartenente alla fascia demografica 5.000 –9.999 abitanti) per l'anno 2021:

- rapporto tra spesa personale ed entrate correnti pari al 21,36% (rendiconto 2020);
- spazi assunzionali utilizzabili (nel rispetto del limite di cui alla tab 2 del DM, per il 2022 il 24%) per l'annualità 2021: €420.332,56.

OSSERVATO CHE:

- in data 16.10.2021 è cessata dal servizio n. 1 figura a tempo indeterminato al p.p. di "Funzionario Tecnico" Cat. D;
- in data 28.02.2022 cesserà dal servizio per pensionamento un'ulteriore figura a tempo indeterminato al p.p. di "Funzionario Tecnico" Cat. D;
- in data 03.11.2021 ha presentato le dimissioni dal servizio la dipendente Arch. Maran Barbara con incarico ex art. 110 c. 1 D.Lgs. n. 267/2000 al p.p. di "Funzionario Tecnico" Cat. D;
- pertanto, il Comune ha ritenuto di dover integrare la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2021/2023 – annualità 2021 e 2022;

VERIFICATO CHE

In relazione ai vari limiti alle assunzioni sopra descritti:

- il Comune di Serramazzoni non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- viene rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale, previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 – Legge di stabilità 2007 e ss.mm. e ii.;
- il Comune di Serramazzoni ha rispettato i termini stabiliti dall'art. 9, comma 1- quinquies del DL 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- il Comune di Serramazzoni ha conseguito il pareggio di bilancio come da Rendiconto anno 2020, previsto dall'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha sostituito il patto di stabilità;
- con deliberazione di G.C. n. 124 del 28.11.2020 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2021-2023;
- il Comune di Serramazzoni è in regola rispetto alla copertura della quota d'obbligo delle categorie protette di cui alla Legge n.68/1999;

ATTESO CHE

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Revisore

ESPRIME

per quanto di sua competenza parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto
**“PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023.
INTEGRAZIONI AL PIANO OCCUPAZIONALE ANNI 2021-2022”**.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Francesco Notari)

